che ha sporto querela contro persone di reputazione ineccepibile, incapaci di commettere le frodi che il Padori loro rimproverava, e che queste azioni giudiziali iniziate dal Paderi non hanno avuto accoglimento. Trattasi di un uomo di condotta dubbia e litigioso, e del quale l'autorità locale non può rispondere».

Considerate adunque le ragioni per le quali il Paderi fu espulso dal territorio francese, io credo che, allo stato delle cose, una nuova nostra insistenza nel fine di ottenere dal Governo della Repubblica che sia revocato il Decreto d'espulsione, non potrebbe avere buon esito. Farò, invece, pratiche, come ho già detto, presso il Governo della Repubblica affinchè sia consentito al Paderi di recarsi nel territorio francese per liquidare i propri interessi.

Presidente. Come la Camera ha udito, l'onorevole sotto-segretario di Stato per gli affari esteri non dissente dalle conclusioni della Commissione le quali proponevano o la revoca del decreto di espulsione o una sospensione di esso per un determinato periodo di tempo.

Pongo a partito le conclusioni della Giunta.

(*Sono approvate*).

Invito l'onorevole Giuliani a recarsi alla tribuna per riferire circa la seguente petizione: N. 5843. Marchionni Agostino e gli altri componenti la Commissione dei commessi del Regio Lotto trasmettono la petizione di moltissimi commessi i quali fanno istanza perchè, ad assicurare ai commessi scritturali dei banchi del Regio Lotto un sodisfacente avvenire, vengano modificate le norme pel conferimento dei Banchi stessi contenute nell'articolo 4 della legge 20 luglio 1891, n. 498.

Giuliani, *relatore.* La petizione di cui si tratta, relativa ai commessi del Regio Lotto, fu discussa lungamente e benevolmente accolta dalla vostra Commissione la quale si onora, per mio mezzo, di proporre alla Camera di deliberarne l'invio al Ministero delle finanze.

Solamente però la Commissione ha osservato di non doversi intrattenere circa tre altre domande relative a compensare chi effettivamente presta l'opera propria a rialzare il prestigio della classe dei ricevitori, e ad eliminare la speculazione, molto scorretta e vietata dal regolamento, di chi sottomano si rende padrone di parecchi banchi lucrando indebitamente e spostandone l'introito.

Si è fermata invece alla quarta domanda di favorire la classe numerosissima dei commessi di banco.

La petizione di questi commessi ha una quantità di firme e reclama che sia migliorata non solo la loro condizione attuale ma anche quella avvenire: all'uopo chiedono che sia modificato l'articolo 4 della sopraindicata legge del 1891, numero 498.

Questo articolo distingue i banchi del lotto, per ciò che ha tratto al loro conferimento, in due categorie: alla prima appartengono i banchi con aggio lordo maggiore a lire 2,000 annue, alla seconda i banchi con aggio lordo non maggiore di annue lire 2,000.

I banchi appartenenti alla prima categoria sono conferiti solamente con concorso per titoli:

a) per cinque dodicesimi ai ricevitori del lotto;

b) per un dodicesimo agli impiegati dello Stato, usciti dal servizio per infermità o per età avanzata non aventi diritto a pensione vitalizia;

c) per cinque dodicesimi alle vedove di impiegati, e ai loro orfani non aventi diritto a pensione;

d) per un dodicesimo a coloro che si siano resi benemeriti per i servizi prestati alla patria ed alle loro vedove ed orfani.

Dopo un decennio a partire dalla data dell'applicazione della presente legge, il dodicesimo indicato alla lettera *d*) andrà a favore della classe menzionata alla lettera *c*).

I banchi della seconda categoria, ossia quelli con aggio lordo non maggiore ad annue lire 2,000, sono conferiti ai reggenti e commessi del lotto.

Ora, nello intento di aprire dinanzi a loro un sodisfacente avvenire di carriera, i commessi propongono che tutti i banchi con aggio lordo sino alle 2,000 lire annue debbano essere conferiti ai commessi del lotto, tenendo conto della loro anzianità di servizio e senza formalità di concorso, e quelli con aggio lordo scalarmente superiore debbano conferirsi per promozione ai ricevitori dei banchi di aggio rispettivamente inferiore.

La Commissione opina che si dovrebbe tenere gran conto di questa petizione, e perciò ne ha proposto l'invio al Ministero delle finanze, il quale potrebbe per ragione d'ufficio decidere anche intorno agli altri tre capi, con la raccomandazione che, nel conferimento